

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)491

Vol. 1964/0109

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA COMMISSIONE

VI/VIII/COM(64)491-de .

Bruxelles, 2 Dicembre 1964

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

CHE PREVEDE DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI AGLI
OLEAGINOSI ORIGINARI DEGLI STATI AFRICANI E MALGA-
SCIO ASSOCIATI E DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
IMPORTATI NELLA COMUNITA'

(Presentata dalla Commissione al
Consiglio)

VI/VIII/COM(64)491 def.

Relazione

1. La Convenzione di associazione tra la Comunità e gli Stati Africani e Malgascio associati (S.A.M.A.) impegna la Comunità a prendere in considerazione; nella determinazione della sua politica agraria comune, gli interessi di tali Stati per quanto riguarda i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. La decisione del Consiglio del 25 Febbraio 1964 estende tale impegno ai Paesi e territori d'Oltremare (P.T.O.M.).

D'altra parte, secondo le disposizioni della Convenzione di Yaoundé, i S.A.M.A., tenuto conto in particolare degli aiuti alla produzione forniti dalla Comunità, dovranno commercializzare i loro oleaginosi ai corsi mondiali. Ma tali corsi possono subire ribassi pericolosi per quei paesi, la cui economia dipende in larga misura dall'esportazione dei prodotti in causa.

L'allegato progetto di regolamento comprende un insieme di disposizioni relative agli oleaginosi originari dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M. importati nella Comunità, disposizioni che sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Dette disposizioni consentono alla Comunità di soddisfare all'impegno contratto e tengono parimenti conto della situazione del mercato mondiale e degli effetti che potrebbero derivarne per lo sviluppo economico dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M.

Le disposizioni si riferiscono tanto al regime degli scambi, quanto alle condizioni nelle quali un aiuto finanziario può essere accordato per gli oleaginosi in causa; le olive e gli oli d'oliva sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento, in quanto non vengono prodotti nei paesi considerati.

2. Il regime degli scambi è basato sull'applicazione, agli oleaginosi dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M. importati nella Comunità

degli stessi dazi che gli stati membri applicano fra di loro.

Questa disposizione implica una riduzione progressiva dei dazi sugli oli fino alla loro completa eliminazione, garantisce una preferenza sui mercati della Comunità agli oli prodotti dagli oleifici dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M. e contribuisce a permettere che l'attività di questi ultimi si svolga in una prospettiva favorevole per lo smercio della produzione.

Per quanto riguarda i semi ed i frutti oleosi, i dazi della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti in provenienza dai paesi terzi sono al livello zero, come tra gli Stati membri; non vi è dunque alcuna possibilità in campo tariffario per facilitare gli scambi con la Comunità, che in taluni casi sono ancora regolati da accordi bilaterali; per questo motivo è apparso necessario fare in modo che la Comunità possa applicare misure particolari qualora gli scambi con la Comunità di semi o frutti oleosi originari dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M. subiscono perturbazioni gravi.

3. Le entrate che derivano ai S.A.M.A. e ai P.T.O.M. dall'esportazione dei loro oleaginosi dipendono dal livello dei corsi mondiali; quando questi subiscono un notevole ribasso, le conseguenze sono tanto più gravi per l'economia di tali paesi, quanto più importante è la parte degli oleaginosi nell'insieme delle loro esportazioni.

Per attenuare gli effetti dei ribassi, sembra pertanto necessario accordare un aiuto finanziario ai S.A.M.A. e ai P.T.O.M. quando il prezzo del mercato mondiale degli oleaginosi scende al di sotto di un prezzo di riferimento fissato dal Consiglio previa consultazione degli Stati associati interessati; il livello del prezzo di riferimento tiene conto dei corsi mondiali constatati precedentemente e delle prospettive sia del mercato mondiale che dell'evoluzione della produzione nei paesi considerati.

Per gli oli derivati da semi o da frutti che già sono oggetto di per se stessi di un commercio mondiale, è apparso giusto fissare il prezzo di riferimento partendo da dati economici validi,

sulla base di un tasso di conversione tra ogni singola specie di semi e di frutti e il rispettivo olio.

L'aiuto é riservato agli oleaginosi piu' importanti per l'economia dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M. ed é calcolato in funzione dei quantitativi acquistati dalla Comunità a prezzi inferiori al prezzo di riferimento.

Le modalità di calcolo dell'aiuto non devono tuttavia aver l'effetto di indurre a vendere al di sotto del prezzo mondiale, ovvero provocare modifiche importanti nelle tradizionali correnti di scambio. Queste considerazioni inducono a prevedere una forma decrescente dell'aiuto e a tener conto delle quantità medie importate nella Comunità.

Poiché é importante che i S.A.M.A. e i P.T.O.M. possano, già prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, valutare l'entità delle somme che saranno loro versate, le aliquote della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo mondiale assunte in carico dalla Comunità, vengono fissate annualmente dal Consiglio contemporaneamente al prezzo di riferimento.

Inoltre, per facilitare ai S.A.M.A. il finanziamento delle misure eventualmente previste per le rispettive campagne, il regolamento offre la possibilità di versare a tali Stati anticipi a valere sugli aiuti comunitari, senza attendere che il loro ammontare venga fissato definitivamente.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che prevede disposizioni speciali applicabili agli oleaginosi originari degli Stati Africani e Malgascio associati e dei Paesi e Territori d'Oltremare, importati nella Comunità.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che, mediante la Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati alla Comunità, quest'ultima si é impegnata a prendere in considerazione, nella determinazione della sua politica agraria comune, gli interessi degli Stati associati per quanto riguarda i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei;

Considerando che la decisione del Consiglio del 25 Febbraio 1964 relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'Oltremare alla Comunità Economica Europea prevede lo stesso impegno per quanto riguarda gli interessi di detti paesi o territori;

Considerando che, ai sensi del regolamento n° .../6../CEE del Consiglio del ... relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, le importazioni degli oleaginosi, salvo le olive da olio e l'olio di oliva, sono soggette soltanto ai dazi della tariffa doganale comune, mentre per il resto sono libere;

Considerando che le fluttuazioni dei corsi mondiali degli oleaginosi e i ribassi di tali corsi si ripercuotono sfavorevolmente sullo sviluppo economico degli Stati associati, a causa dell'importanza delle loro esportazioni di tali prodotti;

Considerando che conviene pertanto, per quanto riguarda gli oli eliminare i dazi delle tariffe nazionali secondo il ritmo che gli Stati membri si accordano tra di loro e applicare eventualmente per i semi oleosi misure particolari; che conviene inoltre accor-

dare ai S.A.M.A. e ai P.T.O.M. un aiuto per i loro oleaginosi importati nella Comunità, e cio' per attenuare gli effetti di un ribasso dei corsi mondiali al di sotto di un corso medio da stabilire come riferimento;

Considerando che si é proceduto alle consultazioni previste dall'articolo 11 della Convenzione di Associazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera a e b del regolamento n° .../6../CEE (1) originari dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M. i dazi doganali che applicano tra di loro.

Articolo 2

Qualora gli scambi di semi oleosi tra i S.A.M.A. e i P.T.O.M. da un lato e gli Stati membri dall'altro, subiscano perturbazioni gravi, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, adotta misure particolari allo scopo di facilitare tali scambi.

(1) regolamento grassi

Articolo 3

La Comunità accorda un aiuto, alle condizioni previste negli articoli da 4 a 7 per i seguenti prodotti originari dei SAMA e PTOM, importati nella Comunità:

<u>Numero della tariffa doganale comune</u>	<u>Designazione delle merci</u>
a) 12.OI A	Arachidi
12.OI B	Copra
12.OI C	Palmisti (noci e mandorle)
b) ox 15.07 B II	Olio di arachidi
ox 15.07 B II	Olio di copra
ox 15.07 B II	Olio di palmisti
c) ox 15.07 B II	Olio di palma

Articolo 4

Qualora per uno dei prodotti di cui all'articolo 3, il prezzo del mercato mondiale determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 risulti inferiore al prezzo di riferimento fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, la Comunità accorda un aiuto ai SAMA e ai PTOM. L'ammontare dell'aiuto viene fissato ogni anno dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito. L'ammontare dell'aiuto viene calcolato sulla base delle quantità originarie di ciascuno dei SAMA e dei PTOM importate nella Comunità, applicando le aliquote decrescenti di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Ogni anno, anteriormente al 1° Giugno, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, fissa, dopo consultazione degli Stati associati interessati, un prezzo di riferimento per i prodotti di cui all'art. 3 valido dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno successivo. Il prezzo di riferimento valido per il periodo compreso tra il 1° Luglio 196. e il 31 Dicembre 196. è fissato entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento.

Per la determinazione dei prezzi di riferimento é tenuto conto:

- a) per i prodotti di cui all'articolo 3, lettere a) e b)
 - dei prezzi del mercato mondiale negli ultimi 3 anni precedenti la determinazione del prezzo di riferimento,
 - delle prospettive del mercato mondiale dei prodotti in causa,
 - dell'evoluzione della produzione nei SAMA e nei PTOM;
- b) per i prodotti di cui all'articolo 3, lettera b), del prezzo di riferimento fissato per ciascuna specie di semi e di un tasso medio di conversione tra quest'ultima e il suo olio.

Articolo 6

Contemporaneamente ai prezzi di riferimento di cui all'articolo 4, il Consiglio fissa, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le aliquote decrescenti della differenza tra i prezzi di riferimento e i prezzi mondiali assunte in carico dalla Comunità, tenendo conto dei quantitativi medi dei prodotti originari dei SAMA e dei PTOM importati nella Comunità negli ultimi 3 anni.

Articolo 7

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 4 é determinato annualmente secondo la procedura prevista dall'articolo 36 del regolamento n° .../6../CEE (1) e conformemente a criteri stabiliti secondo la stessa procedura:

- per i prodotti di cui all'articolo 3, lettere a) e c), sulla base dei prezzi CIF porti Mare del Nord;
- per i prodotti di cui all'articolo 3, lettera b), tenendo conto del prezzo mondiale determinato per ciascuna specie di semi e di un tasso medio di conversione tra quest'ultima e il suo olio.

(1) regolamento grassi.

Articolo 8

L'ammontare spettante a ciascuno dei SAMA e dei PTOM é versato nei sei mesi successivi alla fine del periodo di un anno di cui all'articolo 5.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, può decidere di versare ai SAMA che ne facciano domanda anticipi sull'ammontare prevedibile degli aiuti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Esso é applicabile in tutti gli Stati membri per la durata di validità della Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati alla Comunità.

Il presente regolamento é obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.

Fatto a Bruxelles addì

Per il Consiglio

Il Presidente.